

Bruxelles, 4.5.2018
COM(2018) 258 final

2018/0119 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento), concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia, e dell'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta è relativa alla decisione del Consiglio che adotta le posizioni che l'Unione deve assumere in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» in relazione all'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento), concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia, e dell'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo") intende contribuire alla progressiva integrazione economica e all'approfondimento dell'associazione politica tra la Georgia e l'Unione europea. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016.

2.2. Comitato di associazione

Il Comitato di associazione, organo istituito dall'accordo, ha il potere, a norma dell'articolo 408, paragrafo 3, dello stesso accordo, di adottare decisioni nei casi previsti dal medesimo accordo nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

Come stabilito dall'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione si riunisce nella formazione "Commercio" per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. Come specificato all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento interno del Comitato di associazione e dei sottocomitati ("il regolamento interno")¹, il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è composto da alti funzionari della Commissione europea e della Georgia che sono competenti per gli scambi e le questioni commerciali. Un rappresentante della Commissione europea, o della Georgia, che è competente per gli scambi e le questioni commerciali, funge da presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". Alle riunioni partecipa anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.

A norma dell'articolo 408, paragrafo 3, dell'accordo e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento interno, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del Comitato di associazione e autenticata dai segretari del medesimo comitato.

2.3. Atti previsti del Consiglio di associazione

Il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" deve adottare due decisioni relative all'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento), concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia, e dell'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo ("gli atti previsti").

¹ GUL 9 del 15.1.2015, pag. 38.

La finalità degli atti previsti è aggiornare i suddetti allegati alla luce dell'evoluzione che l'*acquis* dell'Unione in essi elencato ha subito successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo nel novembre 2013. Ciò è conforme agli obblighi dell'Unione e della Georgia sul ravvicinamento dinamico di cui all'articolo 418 dell'accordo e l'obiettivo è facilitare il processo, in corso in Georgia, di ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione.

Gli atti previsti vincoleranno le Parti a norma dell'articolo 408, paragrafo 3, dell'accordo, che recita: "Il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo, nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione e secondo quanto previsto all'articolo 406, paragrafo 1, del presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti, tenendo in considerazione le rispettive procedure interne."

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione dell'Unione in merito a due decisioni che dovranno essere adottate dal Comitato di associazione istituito dall'accordo per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento), concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia, e dell'allegato XVI (Appalti pubblici).

L'aggiornamento di detti allegati è necessario per tener conto dell'evoluzione che l'*acquis* dell'Unione ha subito nei suddetti settori successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo nel novembre 2013. La proposta è coerente con gli obblighi delle Parti di cui agli articoli 406 e 418 dell'accordo.

La presente proposta è coerente con le altre politiche esterne dell'Unione, in particolare la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo nei confronti della Georgia, e contribuisce alla loro attuazione.

Le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo sono state oggetto nel 2008 di una valutazione d'impatto ex ante, cui ha fatto seguito nel 2012 la valutazione d'impatto della sostenibilità commerciale a cura della direzione generale del Commercio della Commissione, utilizzate entrambe nei negoziati relativi all'accordo di libero scambio globale e approfondito. Lo studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali non avrebbe avuto alcun impatto negativo sull'Unione, sul suo *acquis* o sulle sue politiche, prevedendo nel contempo un impatto positivo sullo sviluppo economico della Georgia. La proposta non ha alcun impatto negativo sulla politica economica, sociale o ambientale dell'Unione.

Nella fase attuale l'accordo non è soggetto alle procedure REFIT; non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"².

4.1.2. Applicazione al caso in questione

Il Comitato di associazione è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra. A norma dell'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato di associazione si riunisce nella formazione "Commercio" per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

L'articolo 406, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione. Con decisione n. 3/2014, del 17 novembre 2014, il Consiglio di associazione ha delegato il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati relativi alle questioni commerciali al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

Gli atti che il comitato di associazione deve adottare costituiscono atti che hanno effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante per le Parti a norma dell'articolo 408, paragrafo 3, dell'accordo. Gli atti previsti non integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo. Di conseguenza, le posizioni che l'Unione deve assumere nel comitato di associazione UE-Georgia riunito nella formazione "Commercio" devono essere adottate a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale è assunta una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra meramente accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso in questione

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano l'agevolazione degli scambi tra le Parti mediante l'aggiornamento di alcuni allegati relativi rispettivamente agli ostacoli tecnici al commercio e agli appalti pubblici, vale a dire l'allegato III (Ravvicinamento), concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia, e l'allegato XVI (Appalti pubblici) del titolo IV dell'accordo, che tratta scambi e questioni commerciali. Di conseguenza, gli atti previsti rientrano nell'ambito della politica commerciale comune di cui all'articolo 207.

² Causa C-399/12, Germania/Consiglio (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusione

La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio è l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento), concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia, e dell'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2014/494/UE del Consiglio l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (di seguito "l'accordo"), accordo entrato in vigore il 1° luglio 2016³.
- (2) A norma dell'articolo 406, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.
- (4) A norma dell'articolo 1 della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione, del 17 novembre 2014⁴, il Consiglio di associazione ha delegato il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono, tra l'altro, al capo 3 (Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità) e al capo 8 (Appalti pubblici) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione "Commercio", nella misura in cui i capi 3 e 8 non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.
- (5) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato di associazione può modificare l'allegato III-A dell'accordo mediante decisione.
- (6) Diversi atti dell'Unione elencati negli allegati III e XVI dell'accordo sono stati modificati o abrogati successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo. È necessario aggiornare tali allegati aggiungendo una serie di atti che attuano, modificano, integrano o sostituiscono le misure in essi elencate.

³ GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1.

⁴ GU L 321 del 5.12.2015, pag. 72.

- (7) È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" per quanto riguarda la prevista adozione delle decisioni relative all'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento), concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia), e dell'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo ("gli atti previsti").
- (8) Una volta adottate, è opportuno che le decisioni del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" che modificano gli allegati III e XVI dell'accordo siano pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) Nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" l'Unione è rappresentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" in data ... si basa sui seguenti progetti di decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" acclusi alla presente decisione:

1. decisione del Comitato di associazione UE-Georgia che aggiorna l'allegato III (Ravvicinamento) dell'accordo, concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia;
2. decisione del Comitato di associazione UE-Georgia che aggiorna l'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo.

Articolo 2

Una volta adottate, le decisioni del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*